

Circolare del Ministero dei LL.PP. 6 marzo 1975, n. 148/233
Subingresso dell'ENEL nella concessione di grandi derivazioni idroelettriche.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici

Circolare 6 marzo 1975, n. 148/233

Subingresso dell'ENEL nella concessione di grandi derivazioni idroelettriche.

Con la precedente circolare 15 febbraio 1972, n. 243, questo Ministero, sentiti i Ministeri delle Finanze, Commercio e Artigianato, e sulla base di segnalazioni pervenute dall'ENEL, dette le opportune istruzioni circa le procedure e gli interventi da attuare in vista della prossima scadenza - che come è noto si verificherà il 31 gennaio 1977 - di un buon numero di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (con potenza nominale cioè superiore al limite attualmente in vigore di kW 220), di Enti diversi dall'ENEL.

Con la stessa circolare fu fatta riserva di ulteriori determinazioni in merito alla proprietà delle opere di tali derivazioni, in relazione alle norme del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e di quelle concernenti la istituzione dell'ENEL.

A scioglimento di tale riserva e ad integrazione della richiamata circolare, si forniscono ora con la presente, d'intesa con i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Artigianato, e su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, i necessari chiarimenti di ordine interpretativo al riguardo, per una opportuna uniformità di indirizzo e di procedure nella concreta applicazione delle richiamate norme, ai casi sopraindicati.

I. - Come è noto, le opere di una grande derivazione idroelettrica, indicate al primo comma dell'art. 25 del citato Testo Unico (cioè quelle di raccolta, regolazione e derivazione delle acque, i canali adduttori, le condotte forzate e i canali di scarico) di pertinenza di Enti diversi dall'ENEL, nei casi di scadenza, decadenza e rinuncia della relativa concessione, passano senza compenso in proprietà non più dello Stato, ma dell'ENEL, a norma del quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

E' da ritenere però al riguardo che, date le finalità istituzionali dell'ENEL e quindi gli specifici compiti ad esso affidati, tale passaggio in proprietà non si verifica automaticamente e in ogni caso, ma soltanto nel caso in cui lo stesso ENEL subentri nella concessione scaduta, decaduta o rinunciata, e quindi continui l'esercizio della derivazione idroelettrica.

Non sarebbe infatti ammissibile che l'ENEL diventi proprietario di opere che non intenda o che comunque, non possa destinare allo svolgimento della sua attività istituzionale quale è quella della produzione di energia elettrica.

II. - Pertanto, nel caso in cui l'ENEL non subentri nella relativa concessione (o perché non trovi conveniente l'esercizio della derivazione o perché l'acqua oggetto di essa venga destinata a fini diversi da quello della produzione di energia elettrica) è da ritenere che lo Stato, in base ai poteri in materia di tutela delle acque pubbliche che gli derivano non soltanto dalle norme del richiamato Testo Unico n. 1775/1933, ma soprattutto da quelle del Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, può, previa l'istruttoria del caso, o trattenere senza compenso le suddette opere e quindi disporne liberamente nel pubblico generale interesse, o imporre al concessionario cessante, ove esigenze idrauliche lo richiedessero, di eseguire a sue spese i lavori necessari per la demolizione di quelle costruite nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua e per il ripristino delle pertinenze demaniali. ⁽¹⁾

III. - A norma del n. 9 dell'art. 9 della legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962, n. 1643, le concessioni idroelettriche dell'ENEL e quelle ad esso accordate dopo la sua costituzione, non hanno scadenza.

Tuttavia non può escludersi, tenuto conto della esigenza istituzionale di una gestione economica degli impianti, che l'ENEL non trovi più tecnicamente o economicamente conveniente l'esercizio di una propria derivazione idroelettrica e che pertanto sia indotto a rinunciare alla relativa concessione.

In tal caso, non può che trovare applicazione in via analogica - essendo gli stessi i termini essenziali della questione - l'interpretazione della norma indicata nel precedente punto II e cioè che lo Stato interverrà al riguardo nell'interesse del regime idraulico e per la tutela delle acque pubbliche.

IV. - Come già peraltro anticipato nella pagina 4 della richiamata precedente circolare 15 febbraio 1972, n. 243, è da riconfermare il principio generale secondo cui l'acqua pubblica, oggetto di una grande derivazione idroelettrica, nei casi di scadenza, decadenza o rinuncia della relativa concessione, ritorna nella piena disponibilità del demanio dello Stato, il quale pertanto in tali casi accerterà quale è, nel pubblico generale interesse, la migliore e più conveniente utilizzazione di tali acque e quindi deciderà se mantenere per esse l'uso che aveva di produzione di energia elettrica o se piuttosto destinarla ad un uso diverso, quale ad es. quello potabile, irriguo, industriale, ecc.

V. - In conseguenza se l'ENEL intende subentrare nella relativa concessione, dovrà presentare apposita domanda da pubblicare a norma dell'art. 7 del citato Testo Unico.

Qualora fossero presentate altre domande di concessione della stessa acqua per usi diversi da quello della produzione di energia elettrica, lo Stato conformemente a quanto sopra detto,

eserciterà i suoi poteri di accertamento e di scelta in merito alla destinazione da dare all'acqua resasi disponibile, e quindi darà luogo alle istruttorie ed alle procedure previste dalle vigenti disposizioni per i casi di domande incompatibili e concorrenti, al fine di decidere la preferenza da accordare all'una o all'altra delle domande stesse.

In caso contrario, come pure qualora venisse presentata una domanda di concessione per lo stesso uso idroelettrico da parte di Enti diversi dall'ENEL, lo Stato, pur con la ovvia salvaguardia degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi, non potrà che riconoscere l'ENEL nuovo concessionario della derivazione, mediante apposito atto ricognitorio e dichiarativo.

Si richiama al riguardo il disposto del secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale conferisce la preferenza di diritto all'ENEL in casi di domande concorrenti di concessione di acqua per uso produzione energia elettrica.

VI. - Qualora invece l'ENEL non intenda subentrare nella concessione o comunque non presenti la relativa domanda, è da ritenere senz'altro ammissibile, non essendovi alcuna preclusione nelle vigenti disposizioni, che anche gli Enti diversi dall'ENEL comunque autorizzati all'esercizio di attività elettriche (autoproduttori, piccoli produttori, Enti locali) ed a maggior ragione il titolare della concessione cessante, possano conseguire una nuova concessione della stessa acqua ad uso di produzione di energia elettrica, presentando apposita regolare domanda.

Tale domanda, ovviamente, sarà sottoposta alla normale istruttoria di cui all'art. 7 e seguenti del ripetuto Testo Unico n. 1775, al fine del susseguente provvedimento di nuova concessione, con le salvezze del caso per quanto concerne la legge di nazionalizzazione dell'industria elettrica e, qualora dovessero essere presentate altre domande con essa incompatibili e concorrenti, si procederà analogamente a quanto indicato al precedente punto V secondo paragrafo.

VII. - A norma del primo comma dell'art. 26 del citato Testo Unico, può essere ordinata, come è noto, la esecuzione a carico dell'utente cessante, di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo dell'impianto, stabilendosi altresì l'onere eccedente la ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato.

Al riguardo sono state già date le preliminari istruzioni con la richiamata circolare 15 febbraio 1972, n. 243; occorre ora chiarire, per dirimere qualche dubbio in proposito prospettato dall'ENEL, che l'onere eccedente la ordinaria manutenzione di cui sopra, poiché è destinato ad assicurare la piena efficienza e lo sviluppo dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione cessante, non può che far carico a chi sarà il titolare di tale impianto e comunque allo stesso ENEL qualora subentri nella relativa concessione.

* * *

Si ha notizia che sono state presentate agli Uffici del Genio Civile, da parte di alcuni concessionari di derivazioni idroelettriche, delle domande intese ad ottenere la rinnovazione della propria

derivazione, qualora per effetto di una iniziativa legislativa attualmente in corso, essa rientrasse nella categoria delle «piccole» derivazioni e, in mancanza, la concessione ex novo della derivazione stessa.

Al riguardo si fa presente che effettivamente, sulla base di quanto è a suo tempo emerso dagli studi della Commissione interministeriale per l'aggiornamento delle norme del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è stata concretata la proposta di aumentare, mediante apposito provvedimento legislativo, il limite di kW nominali 220 che distingue la categoria delle «piccole» da quella delle «grandi» derivazioni idroelettriche. In conseguenza, alcune di tali derivazioni, attualmente «grandi» diventerebbero «piccole» e quindi potrebbero usufruire della possibilità del rinnovo previsto dagli articoli 28-30 del citato Testo Unico e dall'articolo 44 del relativo Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.

Inoltre, è da tener presente, sulla base di quanto sopra rilevato circa la disponibilità dell'acqua oggetto di una concessione idroelettrica all'atto della sua scadenza, che la vigente legislazione non preclude - in via assoluta - al titolare di essa, di presentare domanda per nuova concessione della stessa acqua, ovviamente osservando le norme del citato Testo Unico e quelle della legislazione ENEL.

In relazione a quanto sopra, emerge la opportunità che le anzidette domande, che sono state o che vengono presentate, per rinnovo o nuova concessione, siano accettate e tenute, per il momento, accantonate in vista della auspicata emanazione del provvedimento legislativo attualmente in corso, in modo che le domande stesse potranno essere sottoposte alla istruttoria prevista dall'articolo 44 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, in caso positivo, ed a quella degli articoli 7 e seguenti del citato Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e della legislazione ENEL, in caso negativo.

Con le disposizioni di cui sopra e con quelle di cui alla richiamata precedente circolare si ritiene di aver chiarito le questioni che possono sorgere in merito alla applicazione delle norme circa la scadenza e la rinuncia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Note:

- ⁽¹⁾ Il contenuto della Circolare Min. LL.PP. 6 marzo 1975, n. 148/233 qui riprodotta, e della precedente Circolare Min. LL.PP. 15 febbraio 1972, n. 243, evidenzia che la possibilità di obbligo della rimozione delle opere e ripristino dei luoghi si applica anche alle grandi derivazioni. Si veda, al riguardo, la nota al testo della Circolare Min. LL.PP. 15 febbraio 1972, n. 243 riportata su questo stesso sito.